



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ferrara

AREA I

Trasmissione a mezzo PEC

Ferrara, data del protocollo

Spett.le Ditta **COOP. AUTOTRASPORTI CENTESE**
G.T.B. SOC. COOP. A R.L.
Via Bondenese, 83
44042 Cento (FE)

autotrasportigtb@legalmail.it

Oggetto: Legge 6 novembre 2012, n. 190; D.P.C.M. 18 aprile 2013.
Richiesta di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a rischio di inquinamento mafioso istituito presso la Prefettura di Ferrara, per le seguenti categorie:
(Legge n. 190/2012, art. 1, comma 53)
autotrasporto per conto terzi

Impresa: **COOP. AUTOTRASPORTI CENTESE G.T.B. SOC. COOP. A R.L.**, con sede in **Cento (FE) – C.F./P.IVA: 0/00298520388.**

Con riferimento alla richiesta di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a rischio di inquinamento mafioso, presentata in data 08/10/2018, considerato che dagli accertamenti istruttori svolti, esperiti secondo l'iter previsto dalla Linee Guida Antimafia del Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere-CCASGO, a carico dell'impresa e dei soggetti come individuati ai sensi dell'articolo 85 del Codice antimafia - D.L.vo n. 159/2011 e dei relativi familiari, non sono state riscontrate cause ostative ai sensi dell'articolo 67 del medesimo decreto né risultano elementi che, ai sensi degli articoli 84, comma 4, e 91, comma 6, del citato decreto, possano suffragare l'esistenza di tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata tendenti a condizionarne le scelte e gli indirizzi, **si dispone l'iscrizione** di codesta impresa nell'elenco suindicato, relativamente ai settori di attività richiesti e in oggetto specificati.

L'iscrizione nell'elenco prefettizio conserva efficacia per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data in cui essa è disposta.

Ai fini del mantenimento dell'iscrizione nell'elenco l'impresa dovrà provvedere a trasmettere a questa Prefettura la comunicazione dell'interesse a permanervi. Detta comunicazione dovrà essere inoltrata, almeno trenta giorni prima della scadenza della validità, all'indirizzo di posta elettronica certificata protocollo.prefe@pec.interno.it, utilizzando l'apposita modulistica reperibile nel sito internet della Prefettura.

L'impresa può richiedere di permanere nell'elenco anche per settori di attività ulteriori o diversi da quelli per i quali essa è iscritta.

La Prefettura può disporre in ogni momento la cancellazione dell'iscrizione dall'elenco, dandone comunicazione all'impresa, nel caso in cui venga accertata la perdita dei requisiti di cui sopra.

È fatto obbligo, in ogni caso, all'impresa iscritta di comunicare alla Prefettura qualsiasi modifica dell'assetto proprietario e dei propri organi sociali ovvero nell'incarico di direttore tecnico, se previsto, entro



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ferrara

AREA I

trenta giorni dalla data di adozione dell'atto o dalla stipula del relativo contratto che determina tali modifiche. L'impresa, organizzata in forma di società di capitali quotata in mercati regolamentati, comunica anche le partecipazioni rilevanti indicate all'articolo 120 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La mancata osservanza dell'obbligo di comunicazione comporta la cancellazione dell'impresa dall'elenco.

Ai sensi dell'articolo 1, commi 52 e 52 bis, della legge 6 novembre 2012, n. 190 l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a rischio di inquinamento mafioso tiene luogo della documentazione antimafia per le attività per cui l'impresa ha conseguito l'iscrizione e anche per la stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per la quale è stata conseguita l'iscrizione nell'elenco.

Il Dirigente dell'Area I
Viceprefetto
Niglio

ic
Originale Firmato agli Atti